



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF057

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 9

OGGETTO	LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA – IL MODELLO
RIFERIMENTI	PROVV. 27/03/2017 – MOD. LIQUIDAZIONI IVA 2017 - DL 193/2016 E L. 225/2016
CIRCOLARE DEL	28/03/2017

***Sintesi:** l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato provvedimento con cui dispone termini e regole per la trasmissione telematica relativa:*

- all'invio dei dati delle liquidazioni periodiche Iva dal 2017
- all'invio dei dati delle fatture (cd. "Spesometro trimestrale")

***Calendari:** le scadenze dei due adempimenti sono state uniformate, dovendosi procedere alle seguenti scadenze per entrambe le comunicazioni telematiche:*

- 1° trimestre: entro il 31/05/2017; 2° trimestre: entro il 16/09/2017
- 3° trimestre: entro il 30/11/2017; 4° trimestre: entro febbraio 2018

***Modello liquidazioni periodiche Iva:** il provvedimento, nel confermare la precedente bozza, ricalca l'impostazione prevista dalla soppressa Comunicazione dati Iva, integrata dei dati relativi alla liquidazione dell'imposta.*

Nel seguito si approfondiscono gli aspetti salienti del nuovo modello.

Con Provv. del 27/03/2017 l'Agenzia delle Entrate ha dettato le regole definitive per la trasmissione telematica dei dati relativi:

- ⇒ alle liquidazioni trimestrali dal 2017
- ⇒ allo spesometro trimestrale dal 2017.



NUOVO CALENDARIO: tra le novità più rilevanti è prevista:

- **a regime:** l'unificazione del calendario di invio telematico (estesa all'opzione per l'invio telematico di fatture e corrispettivi)
- **per il 2017:** lo **spesometro** è presentato **su base semestrale** (anche per il 2° semestre)

COMUNICAZIONE	1° ANNO DI APPLICAZIONE (2017): scadenza	A regime: scadenza	Rif.
SPESOMETRO	1° semestre: 16 settembre 2017	1° trimestre: 31 maggio	art. 21 DL 78/2010
Comunicazione su opzione dei dati delle fatture	2° semestre: 28 febbraio 2018	2° trimestre: 16 settembre	art. 1 c. 4 Dlgs. n. 127/2016
		3° trimestre: 30 novembre	
LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA	1° trimestre: 31 maggio 2017	1° trimestre: 31 maggio	art. 21-bis DL 78/2010
	2° trimestre: 16 settembre 2017	2° trimestre: 16 settembre	
	3° trimestre: 30 novembre 2017	3° trimestre: 30 novembre	
	4° trimestre: 28 febbraio 2018	4° trimestre: entro febbraio	

COMPLIANCE: in applicazione della finalità "di controllo" delle comunicazioni (l'Agenzia può effettuare il controllo incrociato tra i dati delle fatture inviati rispetto al versamento dell'Iva effettuato), viene disposto che i dati acquisiti verranno messi tempestivamente a disposizione dei contribuenti che li hanno inviati nell'interfaccia web "*Fatture e Corrispettivi*", potendosi instaurare un dialogo tra Agenzia e contribuenti prima dell'invio della dichiarazione Iva ove emergano potenziali incoerenze tra i dati delle fatture e quelli delle liquidazioni Iva.

COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONI IVA - DISPOSIZIONI GENERALI

L'art. 4, co. 2, D.L. 193/2016, ha introdotto un nuovo adempimento in applicazione delle disposizioni recate dall'art. 21-bis aggiunto al D.L. 78/2010.

AMBITO SOGGETTIVO

I soggetti passivi Iva devono comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva. Tra i destinatari vi sono anche le società aderenti alla procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo.

SOGGETTI ESCLUSI: non sono tenuti alla comunicazione i soggetti passivi **non obbligati**:

- alla presentazione della **Dichiarazione annuale IVA**
- o all'effettuazione delle **liquidazioni periodiche**

semprech , nel corso dell'anno, non vengano meno le condizioni di esonero (in tal caso, si ritiene che l'obbligo decorra solo da tale momento o, se retroattivo, non si applichi alcuna sanzione).



Esempio: sono esonerati:

- il medico che effettui solo operazioni esenti (laddove non proceda ad effettuare un reverse charge, nel qual caso torna a dover presentare la dichiarazione Iva e, dunque, la trasmissione delle liquidazioni)
- i contribuenti minimi/forfettari.

SOGGETTI ESONERATI DAL MOD. IVA 2017 (e trasmissione delle liquidazioni periodiche nel 2017)		Esonero
Contribuenti che adottano il regime dei minimi		SI
Contribuenti che adottano il regime dei forfettari		
Soggetti con sole operaz. esenti Iva art. 10	senza reverse charge e senza rettifiche dell'Iva detratta (con o senza opzione di cui all'art. 36-bis)	NO
	con operazioni in reverse charge (con o senza opzione ex art. 36-bis)	
	con obbligo di rettifica dell'Iva detratta ed opzione ex art. 36-bis	
Produttori agricoli "esonerati" (volume d'affari del 2016 ≤ €. 7.000 e > 2/3 cess. prod. Tab. A/I)		SI
Soggetti che esercitano attività di intrattenimento (es: discoteche)		SI
Associazioni in regime di L. 398/91		
Tabaccai e giornalisti (senza altre operazioni assoggettate ad Iva)		
Impresa individuale che ha concesso in locazione l'unica azienda per l'intero 2016		NO
Soggetti in procedura concorsuale (obbligo in capo all'organo della procedura)		
Organi ed amministrazioni dello Stato (con attività commerciale)		
NON RESIDENTI	Soggetti UE con P.Iva in Italia e con sole operazioni escluse, non imponibili o esenti Iva	SI
	Soggetti extraUE con P.Iva in Italia (anche se con sole operazioni escluse, non imponibili o esenti Iva)	NO
	Soggetti extraUE con P.Iva in Italia che esercitano attività di e-commerce	SI

DATI OGGETTO DI COMUNICAZIONE

La comunicazione in esame riguarda i dati delle liquidazioni periodiche delle operazioni attive, registrate o soggette a registrazione, e le operazioni passive registrate.



Nota bene: appaiono evidenti le analogie rispetto alla soppressa **Comunicazione annuale dati Iva** in relazione sia ai dati da comunicare che alle modalit  di esposizione sul modello.

Nel prosieguo si dar  conto della compilazione dei moduli interni della comunicazione, considerato che il frontespizio non presenta particolarit .


MODULI

La trasmissione telematica, effettuata su base trimestrale, deve contenere

- per **ciascuna liquidazione periodica** (mensile o trimestrale)
- un **distinto modulo VP**, compilando il campo "Mod. N." nel quadro VP.

Pertanto, nell'ambito della comunicazione i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche:

- su base mensile: **compilano 3 moduli**, cioè uno per ciascun mese del trimestre
- su base trimestrale: compilano un unico modulo, riferito al trimestre



Contabilità separate: presentano un unico modulo con modalità particolari (v. oltre).

OPERAZIONI ATTIVE - QUADRO VP RIGO VP2

I dati da comunicare riguardano:

- le operazioni (cessioni di beni/prestazioni di servizi, verso soggetti passivi o meno) **al netto dell'IVA**
- **effettuate** nel periodo di riferimento, registrate (nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi) o comunque soggette a registrazione.

TIPOLOGIA DI OPERAZIONI	INCLUDE	TIPOLOGIA DI OPERAZIONI	INCLUDE
IMPONIBILI	SI	ESIGIBILITA' DIFFERITA	SI
NON IMPONIBILI (cess. IntraUE, esportazioni, ecc.)	SI	REVERSE CHARGE	
ESENTI		- interno (art. 17c. 6 Dpr 633/72)	SI
- ex art. 10 Dpr 633/72	SI	- esterno (art. 7-ter o 7-quater)	SI
- Dispensa adempimenti 36-bis	NO	REGIME DEL MARGINE	SI

OPERAZIONI PASSIVE - QUADRO VP RIGO VP3

Vanno riportati i dati relativi all'ammontare complessivo (**al netto dell'IVA**):

- degli acquisti interni, intracomunitari e delle importazioni relativi a beni e servizi
- risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione

registrate sul registro degli acquisti (o altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi).

TIPOLOGIA DI OPERAZIONI	INCLUDE	TIPOLOGIA DI OPERAZIONI	INCLUDE
Imponibili o non imponibili	SI	Con iva indetraibile	SI
Acquisti intraUE	SI	Esigibilità differita	SI
Esenti	SI	Reverse charge	SI

Nota: si noti che, rispetto allo Spesometro annuale, **non si applica alcun esonero "oggettivo"**.

Ad esempio, vanno incluse le operazioni che hanno "fatto dogana", le operazioni comunicate nell'Intrastat, le utenze già comunicate dal gestore, ecc., in quanto partecipano alla liquidazione.

I **due righi precedenti** dovrebbero quindi **coincidere** con quanto si indicava in precedenza nei **rigli CD1 e CD2 della Comunicazione dati Iva**

Si ritiene, infine, che i dati vadano indicati al netto delle relative **note di credito**.

Trimestrali speciali: includono i dati delle operazioni dell'ultimo trimestre (inclusi i trimestrali "speciali").

IVA ESIGIBILE (RIGO VP4) E DETRATTA (RIGO VP5)

Per le **operazioni attive** va indicata a **VP4**:

- **l'Iva esigibile** relativa alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento
- o relativa ad operazioni effettuate in precedenza per le quali l'imposta è diventata esigibile nello stesso periodo (es: fattura emessa in esigibilità differita incassate nel periodo)

annotate (o comunque soggette a registrazione) nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi.

RIGO	IVA	QUALI OPERAZIONI
VP4	esigibile nel periodo	1) quelle effettuate nel periodo di riferimento 2) quelle effettuate in periodi precedenti divenute esigibili in tale periodo

Per le **operazioni passive** va indicata a **VP5**:

- **l'Iva detratta** nel periodo di riferimento
- ivi inclusa quella relativa ad operazioni effettuate in precedenza per le quali l'imposta è diventata esigibile nel periodo (es: fattura d'acquisto ad esigibilità differita pagata nel periodo)

come risultante dal registro degli acquisti.

Esempio Iva indetraibile: acquisto telefonino "nuovo": imponibile 100 + 22 Iva (detraibile all'80%: 17,60): a rigo VP5 si indica l'importo detraibile di €. 17,60.

Esempio Reverse charge: impresa riceve fattura da subappaltatori per €. 100.000 escluso Iva; l'impresa, una volta proceduto all'integrazione con l'aliquota Iva propria (es: del 10%) indicando l'Iva così integrata:

- sia a VP4, tra gli importi con Iva esigibile (€. 10.000)
- sia a VP5, tra gli importi con Iva indetraibile (€. 10.000).

L'imponibile per €. 100.000 andrà, poi, indicato tra gli acquisti del rigo VP3.

CASI PARTICOLARI

REGIME IVA PER CASSA: si applica una diversa modalità di compilazione degli acquisti:

RIGO	IVA	ALTRI IMPORTI DA INCLUDERE
VP5	DETRATTA NEL PERIODO	Acquisti effettuati dai soggetti che si avvalgono del REGIME IVA PER CASSA (D.L. 83/2012) registrati nel periodo precedente (*)
(*) Tali contribuenti non includono nuovamente l'imponibile nel RIGO VP3 "Totale operazioni passive", in quanto già indicato nel periodo di registrazione degli acquisti oggetto di precedente Comunicazione		

DETRAZIONE FORFETTIZZATA SUGLI ACQUISTI (regime speciale agricolo, agriturismo, ecc.)

Indicano **l'Iva effettivamente detratta** come risultante dall'applicazione del regime speciale (senza le possibili rettifiche da operare in dichiarazione annuale).

Esempio3: una associazione sportiva in regime agevolato L. 398/91 a febbraio 2017 ai nessuna fattura per pubblicità per €. 1.000 + 220 Iva; la liquidazione porterà un debito di €. 110 (il 50% dell'Iva a debito):

- a rigo VP2: si indica l'importo della fattura di €. 1.000 (il rigo VP3 è a zero)
- a rigo VP4: si indica l'importo a debito di €. 220
- a rigo VP5: si indica l'importo detraibile di €. 110.

REGIME BASE DA BASE

Ove non sia tecnicamente prevista una "detrazione Iva" all'acquisto, il rigo VP5 (**Iva detratta**) **non va compilato** (acquisti nel regime del **margin**e, delle **agenzie di viaggio**, ecc.).

Esempio4: professionista acquista per €. 10.000 una autovettura usata in regime del margine:

- a rigo VP3 indica l'importo della fattura di acquisto (di €. 10.000) ed il rigo VP5 risulta essere a zero

Il trimestre successivo la rivende per €. 12.000 (Iva inclusa): a rigo VP2 indica l'imponibile (10.000 + 2.000/1,22 = 11,639,34), mentre a VP4 indica l'Iva scorporata dal margine (2.000/1,22 x 22% = €. 360,66)

CREDITO IVA DEL PERIODO PRECEDENTE

Va indicato l'importo dell'Iva a credito computato in detrazione

- risultante dalle liquidazioni precedenti dello stesso anno solare
- **senza considerare** i crediti chiesti a **rimborso/compensazione infrannuale** (mod. IVA TR).

Esempio: comunicazione in presenza dell'Iva a credito del periodo precedente da utilizzare a computo dell'Iva a debito del periodo:

ESEMPIO DI COMPILAZIONE			
RIGO	DESCRIZIONE	I TRIM.	II TRIM.
VP4	Iva esigibile	€ 1.000,00	€ 1.000,00
VP5	Iva detratta	€ 1.100,00	€ 800,00
VP6	Iva dovuta o a credito	- € 100,00	€ 200,00
VP8	Credito periodo precedente		- € 100,00
VP14	Iva da versare		€ 100,00

CREDITO IVA ANNO PRECEDENTE

La compilazione del VP9 varia a seconda dell'utilizzo o riporto in compensazione del credito Iva.

Estromissione del credito annuale: nel caso in cui il contribuente intenda:

- ⇒ "estromettere" dalla contabilità IVA (per compensarlo nel mod. F24) il credito IVA dell'anno precedente (in tutto o in parte) già indicato a VP9 in precedenza e non ancora utilizzato
- ⇒ compila il rigo VP9 riportando l'importo del credito da estromettere **preceduto dal segno meno**.

Esempio1: indicazione del credito Iva 2016 di €. 1.000 nel 1° trimestre 2017:

Caso 1 - CREDITO IN COMPENSAZIONE VERTICALE			
RIGO	DESCRIZIONE	I TRIM.	Note
VP4	Iva esigibile	€ 1.000,00	
VP5	Iva detratta	€ 700,00	
VP6	Iva dovuta o a credito	€ 300,00	
VP9	Credito iva anno precedente	€ 1.000,00	
	Utilizzo in compensazione verticale		€ 300,00
	Credito iva anno precedente residuo		€ 700,00
VP14	Iva a credito		€. 700,00

Esempio2: nel caso precedente si procede a estromettere parzialmente il credito nel 2° trimestre:

Caso 1 - Caso 2 - ESTROMISSIONE DEL CREDITO IVA			
RIGO	DESCRIZIONE	II TRIM.	II TRIM.
VP4	Iva esigibile	€ 1.500,00	
VP5	Iva detratta	€ 1.300,00	
VP6	Iva dovuta o a credito	€ 200,00	
VP8	Credito periodo precedente	€ 700,00	
VP9	Credito iva anno precedente (estromesso)	€ - 400,00	
	Utilizzo in compensazione verticale		€ 200,00
	Credito Iva 2016 estromesso		€ 400,00
VP14	Iva a credito		€. 100,00

Diniego del credito: a VP9 va, inoltre, indicato il credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l'Ufficio ha formalmente negato il diritto al rimborso (CM 134/98).

ACCONTO IVA

I contribuenti obbligati al versamento dell'acconto Iva (DPR 405/1990), devono indicare l'ammontare dell'acconto dovuto, anche se non effettivamente versato, nel RIGO VP13.

Se l'ammontare risulta inferiore a € 103,29:

- non si effettua alcun versamento
- non si procede alla compilazione del rigo di cui sopra.

CONGUAGLI FINALI E INTERESSI TRIMESTRALI

In modo analogo alla "vecchia" Comunicazione dati Iva, anche in questo caso:

a) le operazioni:

- **di rettifica della detrazione**
- **conguaglio dell'Iva** (es: pro rata di detraibilità; ventilazione; ecc.)

non vanno considerate nella Comunicazione dei dati relativi al 4° trimestre (il calcolo definitivo dell'Iva a debito sarà effettuato solo in Dichiarazione annuale Iva)

b) **interessi trimestrali (VP12):**

- **va indicato** sui primi 3 trimestri da parte dei contribuenti con periodicità trimestrale
- non va compilato dei contribuenti trimestrali speciali

4° Trimestre: i contribuenti con periodicità trimestrale, per le operazioni del 4° trimestre non indicano:

- gli interessi trimestrali (VP12) né l'acconto Iva dovuto (VP13)
- il saldo a debito (VP14), salvo i trimestrali "speciali".

TRIMESTRALI ORDINARI	Normativa DPR 542/99, art. 7	RIGO VP12 Interessi trim. dell'1%	RIGO VP14 Iva da versare
COMPILAZIONE		NO	NO
TRIMESTRALI SPECIALI	Normativa Art. 74 c. 5 Dpr 633/72	RIGO VP12 Interessi trim. dell'1%	RIGO VP14 Iva da versare
COMPILAZIONE		NO	SI

IVA A DEBITO O A CREDITO

Analogamente a quanto avviene nel Mod. Iva, il saldo a debito o a credito del periodo (mensile o trimestrale) viene calcolato quale somma algebrica dei rigli esposti nelle colonne "Debiti" e "Crediti".

In sostanza, la posizione complessivamente a debito o a credito sorge dalla seguente sommatoria:

$$(VP6, \text{col. 1} + VP7 + VP12) - (VP6, \text{col. 2} + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13)$$

CONTABILITA' SEPARATA

L'esercizio di più attività con la tenuta, per obbligo o per opzione, della contabilità separata ex art. 36 Dpr 633/72 e la determinazione separata dell'Iva, comporta la presentazione di **una sola comunicazione riepilogativa per ciascun mese o trimestre** di riferimento.

CONTABILITA' SEPARATA			
TIPO	ATTIVITÀ A	ATTIVITÀ B	RIEPILOGO
Liquidazione	Mensile	Mensile	Tutte le attività
	Trimestrale	Trimestrale	Tutte le attività
	Mensile	Trimestrale	Moduli distinti per le due attività
	Trimestrale	Mensile	Moduli distinti per le due attività



Anticipo della liquidazione trimestrale in coincidenza con quella del 3° mese di ogni trimestre: la comunicazione va presentata riepilogando in un unico modulo la liquidazione periodica relativa al terzo mese e quella relativa al trimestre riferita a tutte le attività esercitate

LIQUIDAZIONE CONGIUNTA	TRIMESTRE	MESE	RIGO VP1	
			MESE	TRIMESTRE
PERIODO	I TRIMESTRE	MARZO	03	1
PERIODO	II TRIMESTRE	GIUGNO	06	2
PERIODO	III TRIMESTRE	SETTEMBRE	09	3
PERIODO	IV TRIMESTRE	DICEMBRE	12	4

ESEMPLIFICAZIONI - LIQUIDAZIONE DEL 1 SEMESTRE 2017

Esempio1: Snc (con periodicità mensile ed un saldo Iva 2016 a credito per €. 3.500) presenta la seguente liquidazione riferita a gennaio 2017:

OPERAZIONI ATTIVE	Importo	VP1	Iva esigib. VP4
Vendita Merce	140.000,00	140.000,00	30.800,00
Cessione autovettura (Iva detratta al 40%)	10.000,00	4.000,00	880,00
Cessione Telefonino (Iva detratta 80%)	100,00	80,00	17,60
TOTALI	150.100,00	144.080,00	31.697,60

OPERAZIONI PASSIVE	Importo	VP2	Iva detratta VP5
Acquisto Merce	120.000,00	120.000,00	26.400,00
Acquisto stampante	500,00	500,00	110,00
Acquisto telefonino (Iva detraibile all'80%)	500,00	500,00	88,00
TOTALI	121.000,00	121.000,00	26.598,00

		PERIODO DI RIFERIMENTO			
		1	2	3	4
		Mese	Trimestre (*)	Subforniture	Eventi eccezionali
VP1			1		
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA	VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)		150.100, 0 0	
<u>arrotondamento:</u> il centesimo di euro	VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)		121.000, 0 0	
	VP4	IVA esigibile		DEBITI	CREDITI
			31.697, 6 0		
	VP5	IVA detratta			26.598, 0 0
	VP6	IVA dovuta	1	5.099, 6 0	o a credito 2
	VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro			
	VP8	Credito periodo precedente			
	VP9	Credito anno precedente			3.500, 0 0
	VP10	Versamenti auto UE			
	VP11	Crediti d'imposta	<div> Compilare se si è trimestrali </div>		
VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali			16, 0 0	
VP13	Acconto dovuto				
VP14	IVA da versare	1	1.615, 6 0	o a credito 2	



ATTENZIONE: nel caso in cui il contribuente:

- abbia effettuato un **versamento** con il codice tributo 6031 (Iva a debito del primo trimestre) **inferiore ad € 1.615,60**
- l'Agenzia delle Entrate invierà una **apposita comunicazione di compliance**, invitando il contribuente:
 - a fornire chiarimenti
 - o a procedere al ravvedimento operoso

In tal modo, in un prossimo futuro risulteranno sostanzialmente azzerati gli avvisi bonari relativi ad omessi/carenti versamenti Iva (che saranno limitati agli altri tributi); infatti, in assenza di ravvedimento operoso (o di giustificazione dello scostamento) l'Ufficio dovrebbe procedere ad una verifica, con la successiva iscrizione a ruolo.

MODALITÀ PRESENTAZIONE DEL MODELLO

Le comunicazioni in esame devono essere inviate, in via telematica:

- ⇒ “*direttamente*”, tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline
- ⇒ tramite intermediari abilitati (es. Commercialisti, Consulenti del lavoro, società del gruppo, ecc.).

Come anticipato, le modalità di compilazione del modello sono le seguenti:

CONTRIBUENTE MENSILE	RIGO VP Colonna 1	CONTRIBUENTE TRIMESTRALE	RIGO VP Colonna 2
PERIODO	MESE	PERIODO	TRIMESTRE
Gennaio	1	I TRIMESTRE	1
Febbraio	2		
Marzo	3		
Aprile	4		
Maggio	5	II TRIMESTRE	2
Giugno	6		
Luglio	7		
Agosto	8	III TRIMESTRE	3
Settembre	9		
Ottobre	10		
Novembre	11	IV TRIMESTRE	4
Dicembre	12		

REGIME SANZIONATORIO

Il D.L. 193/2016 (come modificato in sede di conv. in L. 225/2016) prevede il seguente regime sanzionatorio per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati:

VIOLAZIONE	MISURA	SANZIONI
Omessa	piena	Da € 500 a € 2.000
Omessa	ridotta	Da € 250 a € 1.000 se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza del trimestre
Correzione		Da € 250 a € 1.000 se la trasmissione corretta dei dati è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza del trimestre

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Alle violazioni commesse, **dovrebbe trovare applicazione il ravvedimento operoso.**



Nota: a sostegno dell'applicabilità del ravvedimento si possono richiamare le istruzioni al Modello di Comunicazione annuale dati Iva (ormai abrogato) che stabilivano:

- l'inapplicabilità delle sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione nonché delle disposizioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 in materia di ravvedimento in caso di violazione degli obblighi di dichiarazione, stante la natura non dichiarativa della comunicazione;
- l'esclusione della rettifica o integrazione della comunicazione già presentata in presenza di infedele o non corretta compilazione.

La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva presenta, rispetto all'ex Comunicazione annuale dei dati Iva, le seguenti differenze;

- non si rinviene nelle istruzioni e nel testo normativo alcun riferimento alla natura non dichiarativa della comunicazione
- è ammessa la possibilità di integrare o rettificare i dati già inviati qualora quelli presentati fossero infedeli o incompleti
- è prevista l'applicazione della sanzione ridotta nel caso di invio tardivo (per omissione) o per la correzione di un modello già trasmesso con dati incompleti o inesatti
- non è espressamente prevista l'inapplicabilità dell'art. 13 D.Lgs. 472/1997 in materia di ravvedimento.

Esempio:

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA	DATI	DATI
Periodo	I TRIMESTRE	I TRIMESTRE
Termine invio	31-mag-17	31-mag-17
Data dell'adempimento	14-giu-17	30-giu-17
Giorni di ritardo	14	30
Sanzione base	€ 500,00	€ 500,00
Sanzione ridotta	€ 250,00	€ -
Ravvedimento intermedio (*)	€ 28,00	€ 56,00
(*) D.Lgs. 472/1997, art. 13, co. 1, lettera a-bis) (1/9 del minimo)		